

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2025, n. 22-1471

Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025. Approvazione dello schema di Accordo di Programma con l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone per la "Realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio e del paesaggio - Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte 2000-2020. Delibera CIPESS n. 25/2021". Risorse statali pari ad euro 400.000,00.



Seduta N° 94

Adunanza 04 AGOSTO 2025

Il giorno 04 del mese di agosto duemilaventicinque alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Marina CHIARELLI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 22-1471/2025/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025. Approvazione dello schema di Accordo di Programma con l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone per la "Realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio e del paesaggio – Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte 2000-2020. Delibera CIPESS n. 25/2021". Risorse statali pari ad euro 400.000,00.

A relazione di: Vignale

Premesso che:

l'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che "per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento";

con la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, successivamente modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004, D.G.R. n. 58-10762 del 9 febbraio 2009 e D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sono state approvate le procedure regionali per la formazione degli accordi di programma;

la legge regionale n. 43/1994, all'articolo 9, sancisce, in particolare, che, per l'attuazione di interventi coerenti con gli indirizzi di programmazione regionale e che richiedono l'azione integrata

di diversi soggetti pubblici, il Presidente della Giunta Regionale può promuovere la stipula di accordi di programma.

Richiamato che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS):

con la deliberazione n. 25/2021 ha approvato il PSC della Regione Piemonte 2000-2020, elaborato in esito al processo di analisi tecnica, confronto istituzionale e sintesi programmatica avviato in attuazione dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 ed integrato dagli articoli 241 e 242 del citato decreto legge n. 34/2020;

con la deliberazione n. 2/2021 ha fornito le indicazioni generali e le disposizioni quadro per la gestione dei PSC;

con la deliberazione n. 41/2021 ha istituito i Programmi complementari (POC) per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014/2020; da ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, rese disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100%;

con la suddetta deliberazione, ha autorizzato, tra l'altro, la Regione Piemonte ad attivare le risorse del POC Regione Piemonte nei limiti dell'importo indicativo programmato definito in euro 345.168.000,00.

Richiamato, inoltre, che la dotazione del POC Piemonte 2014-2020, in base all'istruttoria operata congiuntamente dalla Regione Piemonte con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è definita in Euro 402.838.821,21, di cui:

- euro 103.184.262,70, da risorse derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato nell'ambito del POR FSE (articolo 242, comma 2, del decreto legge n. 34/2020)
- euro 299.654.558,51 euro, da risorse del Fondo di rotazione, ex Legge 16 Aprile 1987, n. 183 che si sono rese disponibili in ragione dell'adesione al tasso di cofinanziamento UE al 100% per periodi contabili 2020/2021 e 2021/2022 (articolo 242 comma 3, del decreto legge n. 34/2020).

Premesso, inoltre, che:

- la deliberazione CIPESS n. 10/2024 ha approvato il POC Regione Piemonte, definendone la dotazione complessiva e la struttura programmatica e, in applicazione al citato articolo 242, commi 2 e 5, ed al punto 1.2 della deliberazione CIPESS n. 41/2020, ha disposto che, contestualmente alla adozione del POC, sia ridotta la Sezione speciale 2 del PSC della Regione Piemonte per l'importo rimborsato dall'Unione europea e già confluito sul POC, pari a euro 103.184.262,70 euro, definendo in questo modo la dotazione definitiva di detta Sezione Speciale in euro 241.983.263,23;

- con la deliberazione n. 2-8792 del 18 giugno 2024, la Giunta regionale ha approvato il documento "Attività di ricognizione e armonizzazione programmatica di POR FSE 2014-2020, POR FESR 2014-2020, Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte e POC Piemonte 2014-2020" e ha demandato alle strutture regionali interessate l'adozione degli atti necessari per dar seguito agli indirizzi ivi riportati;

con la D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025 sono state dettate disposizioni attuative, preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte della Cabina di Regia FSC, della riprogrammazione della Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte 2000-2020 e dell'elenco di progetti a valere sulla medesima, con una dotazione finanziaria di euro 241.983.263,23, come dalla sopra citata deliberazione CIPESS 10/2024;

tra i progetti ivi approvati, è contemplato il progetto "Valorizzazione del Forte di Fenestrelle" (CUP F32F25000130002), da attuare all'Area tematica 06.01. "Patrimonio e paesaggio", con un importo complessivo di euro 400.000,00.

Richiamato che la citata deliberazione CIPESS n. 2/2021 fissa il vincolo di assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), per gli interventi di cui alla Sezione speciale dei Piani di Sviluppo e Coesione (PSC), entro il 31 dicembre 2025.

Dato atto che, con riferimento al sopra citato progetto “Valorizzazione del Forte di Fenestrelle” (CUP F32F25000130002):

con nota prot. n. 30846 del 3 luglio 2025, il Presidente della Giunta regionale ha individuato il responsabile del procedimento nella persona del Dirigente del Settore “Programmazione Negoziata” della Direzione regionale Coordinamento Politiche, Fondi Europei;

come da documentazione agli atti del sopra richiamato Settore “Programmazione negoziata”, nel corso delle Conferenze del 9 luglio 2025 e del 21 luglio 2025 tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell’Accordo di Programma, condividendone l’iniziativa ed i contenuti;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2025 è stato pubblicato l’avvio del relativo procedimento.

Dato atto, inoltre, che l’importo complessivo di euro 400.000,00 trova copertura a valere sui fondi della Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte 2000/2020 disponibili sul Bilancio di previsione 2025/2027 – Cap. 216228/0 - annualità 2025, vincolato al Capitolo di entrata n. 23867.

Ritenuto, pertanto, in attuazione alla D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025, di approvare, quale allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, lo schema dell’Accordo di Programma per la “Realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio e del paesaggio – Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte 2000 – 2020. Delibera CIPESS n. 25/2021”, unitamente ai suoi allegati, da sottoscrivere con l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.

Viste:

- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- la legge regionale n. 1/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- la legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12 - 852 del 3 marzo 2025, "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025- 2027".
- la DGR n. 1 – 1286 del 26 giugno 2025 “ Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Quindicesima variazione)

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 400.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in attuazione alla D.G.R. n. 17-1274 del 23 giugno 2025, lo schema di accordo di programma da sottoscrivere con l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone per la “Realizzazione di interventi di valorizzazione del

patrimonio e del paesaggio – Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte 2000-2020. Delibera CIPESS n. 25/2021”, unitamente ai suoi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1), con l’importo complessivo di euro 400.000,00;

- che il presente provvedimento, per l’importo complessivo di euro 400.000,00, trova copertura a valere sui fondi della Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte 2000/2020 disponibili sul Bilancio di previsione 2025/2027 – Cap. 216228/0 - annualità 2025, vincolato al Capitolo di entrata n. 23867;
- di demandare al Presidente della Giunta regionale, o in sua vece di un suo delegato, a sottoscrivere il suddetto accordo di programma, autorizzando ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie;
- di dare atto che l’Accordo di Programma verrà approvato con decreto del Presidente della Regione Piemonte successivamente alla sua sottoscrizione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto per la tutela di interessi legittimi e nei termini di decadenza o prescrizione per far valere diritti soggettivi, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

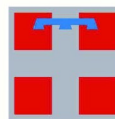
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/20102010, nonché ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Allegato

co-finanziato dal

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



**REGIONE
PIEMONTE**

Accordo di Programma
tra
la Regione Piemonte
e
l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca
per
la realizzazione di interventi di valorizzazione del
patrimonio e del paesaggio - Sezione Speciale 2
del PSC PIEMONTE 2000 – 2020

Delibera Cipess n. 25/2021

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Premesso che:

l'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 prevede che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

con la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997: "Procedimento amministrativo per accordi di programma", come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sono state approvate le procedure regionali per la formazione degli Accordi di Programma.

la legge regionale n. 43/1994, all'articolo 9, sancisce, in particolare, che, per l'attuazione di interventi coerenti con gli indirizzi di programmazione regionale e che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici, il Presidente della Giunta Regionale può promuovere la stipula di Accordi di Programma.

La deliberazione CIPESS n. 25/2021 ha approvato il PSC della Regione Piemonte 2000-2020, elaborato in esito al processo di analisi tecnica, confronto istituzionale e sintesi programmatica avviato in attuazione dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 ed integrato dagli articoli 241 e 242 del citato decreto legge n. 34/2020;

la deliberazione CIPESS n. 2/2021 ha fornito le indicazioni generali e le disposizioni quadro per la gestione dei PSC;

la deliberazione CIPESS n. 41/2021 ha istituito i Programmi complementari (POC) per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti:

- dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014/2020;
- da ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, resi disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100%;

con la suddetta deliberazione, il CIPESS autorizza, tra l'altro, la Regione Piemonte ad attivare le risorse del POC Regione Piemonte nei limiti dell'importo indicativo programmato definito in euro 345.168.000;

- la dotazione del POC Piemonte 2014-2020, in base all'istruttoria operata congiuntamente dalla Regione Piemonte con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è definita in Euro 402.838.821,21, di cui:

- euro 103.184.262,70, da risorse derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato nell'ambito del POR FSE (articolo 242, comma 2, del decreto legge n. 34/2020)
- euro 299.654.558,51 euro, da risorse del Fondo di rotazione, ex Legge 16 Aprile 1987, n. 183 che si sono rese disponibili in ragione dell'adesione al tasso di cofinanziamento UE al 100% per periodi contabili 2020/2021 e 2021/2022 (articolo 242 comma 3, del decreto legge n. 34/2020).

Premesso, inoltre, che:

- la deliberazione CIPESS n. 10/2024 ha approvato il POC Regione Piemonte definendone la dotazione complessiva e la struttura programmatica e, in applicazione al citato articolo 242, commi 2 e 5, ed al punto 1.2 della deliberazione CIPESS n. 41/2020, ha disposto che, contestualmente alla adozione del POC, sia ridotta la Sezione speciale 2 del PSC della Regione Piemonte per l'importo rimborsato dall'Unione europea e già confluito sul POC, pari a euro 103.184.262,70 euro, definendo in questo modo la dotazione definitiva di detta Sezione Speciale in euro 241.983.263,23;
- con la deliberazione n. 2-8792 del 18 giugno 2024, la Giunta regionale ha approvato il documento "Attività di ricognizione e armonizzazione programmatica di POR FSE 2014-2020, POR FESR 2014-2020, Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte e POC Piemonte 2014-2020" e ha demandato alle strutture regionali interessate l'adozione degli atti necessari per dar seguito agli indirizzi ivi riportati;

Dato atto che:

- le strutture regionali coinvolte dell'attuazione di tale provvedimento, di concerto con il Dipartimento per le Politiche di Coesione, hanno svolto un ampio ed approfondito lavoro di istruttoria e confronto in merito alla riprogrammazione della Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte, tenendo conto degli assestamenti programmatici illustrati nel documento di cui alla medesima DGR n. 2-8792 del 18 giugno 2024, a partire dalla riduzione della sua dotazione complessiva sancita dalla citata deliberazione CIPESS n. 10/2024 ed al fine di perseguire un'efficace conclusione della programmazione 2014-2020 riducendo possibili sovrapposizioni e piuttosto valorizzando la complementarità con gli altri strumenti di intervento, non ultimi quelli finanziati dal FESR, FSE+ e FSC per il periodo 2021-2027;
- in esito a tale lavoro è stata elaborata una proposta di rimodulazione che riporta l'elenco dei progetti a valere sulla Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte e che è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSC Piemonte.

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSC Piemonte, istituito con la DGR n. 40-3880 del 1° ottobre 2021, ha approvato tale proposta di rimodulazione, con procedura scritta avviata in data 18 marzo 2025 e conclusa positivamente in data 25 marzo 2025.

Preso atto, inoltre, che:

- con nota DPCOE-10482 del 7 maggio 2025, il Ministro "per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione", secondo le forme e le procedure previste dalla citata deliberazione CIPESS n. 2/2021, ha attivato la procedura scritta per sottoporre la proposta all'approvazione della Cabina di Regia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016, disponendo che, in assenza di eventuali osservazioni entro 5 giorni dall'invio della nota, la procedura scritta si intende conclusa positivamente;
- non essendo pervenute osservazioni dalla Cabina di Regia, come da comunicazione del Dipartimento Politiche di Coesione del 14 maggio 2025, la procedura scritta si è positivamente conclusa e, pertanto, la proposta di riprogrammazione della Sezione speciale 2 del PSC Piemonte è da considerarsi definitivamente approvata.

Dato atto che, a seguito della nuova organizzazione delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale, approvata dalla DGR n. 37-1089 del 6 maggio 2025, il Settore "Programmazione negoziata", ha provveduto, d'intesa con gli altri Settori direttamente coinvolti nell'attuazione e nel controllo dei progetti della Sezione Speciale del PSC Piemonte, ad aggiornare l'elenco delle Strutture responsabili dell'attuazione e dei controlli, tenendo conto dei nuovi assetti organizzativi così definiti.

Richiamato, inoltre, che la citata deliberazione CIPESS n. 2/2021 fissa il vincolo di assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), per gli interventi di cui alla Sezione speciale dei Piani di Sviluppo e Coesione (PSC), entro il 31 dicembre 2025.

Dato atto inoltre che, la Giunta regionale con la deliberazione n. 17-1274 del 23 giugno 2025 ha preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte della Cabina di Regia FSC, come in

premissa rappresentato, della riprogrammazione della Sezione Speciale 2 del PSC Piemonte 2000-2020 e dell'elenco di progetti a valere sulla medesima, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione, con una dotazione finanziaria di euro 241.983.263,23, come da deliberazione CIPESS 10/2024;

richiamato il suddetto Allegato A nel quale, tra i progetti approvati e da attuare risulta all'Area tematica 06.01. Patrimonio e paesaggio il progetto: Valorizzazione del Forte di Fenestrelle;

la stessa dgr ha disposto che le strutture regionali, di cui al citato Allegato A, procedono all'immediata e rapida attuazione delle iniziative loro assegnate, nel rispetto del vincolo di adozione di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), imposto al 31 dicembre 2025 dalla deliberazione CIPESS n. 2/2021.

Richiamato l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che l'accordo di programma possa essere promosso per l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata di più Enti Pubblici, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e di determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Con nota prot. n. 30846 del 3 luglio 2025 il Presidente della Giunta regionale ha individuato il responsabile del procedimento nella persona del dott. Mario Lupo, Dirigente del Settore Programmazione Negoziata – Direzione Coordinamento Politiche, Fondi Europei;

nel corso delle Conferenze del 9 luglio 2025 e del ... luglio 2025 tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma condividendone l'iniziativa e i contenuti;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2025 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17, e s.m.i."

Visto i seguenti atti di approvazione dello schema del presente Accordo di Programma:

Deliberazione di Giunta Regionale n.;

Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca n.

TRA

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Piemonte, 1

l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca rappresentata dal Presidente pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Perosa Argentina (To), Via Roma, 22;

di seguito denominate, per brevità, "le parti"

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Premesse ed allegati

1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).

Articolo 2

Finalità dell'Accordo

1) L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1, contenente il titolo dell'intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione delle relative fonti e il cronoprogramma.

Art. 3

Definizioni

1) Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto gli interventi di cui all'art. 2;
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- per "Intervento" il progetto inserito nel presente Accordo di cui all'Allegato 1;
- per sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", l'applicativo informatico di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Scheda", la scheda in versione informatica che identifica per l'intervento, il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento;
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di Programma"(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato nel Responsabile del Settore Programmazione negoziata – Direzione Coordinamento politiche fondi europei, che è anche individuato quale Autorità di Gestione PSC 2000/2020;
- per "Responsabile dell'intervento": il soggetto responsabile di gestire e programmare l'intervento, così come individuato nel successivo art. 4;

- per “beneficiario/realizzatore”, il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
- per “Collegio di Vigilanza”: il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo art. 8.

Articolo 4

Ente Beneficiario/realizzatore

- 1) L'Ente attuatore e beneficiario dell'intervento è l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, il cui responsabile dell'intervento è il responsabile dell'area tecnica indicato nella seconda conferenza e agli atti del Settore Programmazione negoziata – Direzione Coordinamento politiche fondi europei.
- 2) L'Ente attuatore ha acquisito il nulla osta all'esecuzione dell'intervento dall'Agenzia del Demanio proprietaria del sito con nota prot. n. 8341 del 23/07/2025.

Articolo 5

Copertura finanziaria e programmazione delle risorse

- 1) Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a euro **400.000,00** la cui copertura finanziaria è assicurata dalla fonte riportata nelle successive tabelle:

Intervento 01: VALORIZZAZIONE DEL FORTE DI FENESTRELLE
(CUP F32F25000130002)

Beneficiario: Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca

Fonte	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Sezione Speciale 2 del PSC PIEMONTE 2000 – 2020. - Delibera CIPESS n. 25/2021		400.000,00			400.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		400.000,00			400.000,00

- 2) A tale impegno, la Regione Piemonte farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. 216228/0 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027.
- 3) Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza.
- 4) Le economie di spesa di cui al precedente comma 3 possono essere riprogrammate, per finanziare:

- interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza, compresa la copertura dell'eventuale aumento prezzi e comunque idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto;
 - interventi inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza;
- 5) Il soggetto beneficiario per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

- 1) Le Parti si danno atto che, per ogni distinta tipologia di fonte di finanziamento, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese da queste finanziate. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese.
- 2) La procedura di liquidazione del finanziamento, a favore dei soggetti beneficiari, avverrà nei termini e modalità che seguono:
- prima quota a titolo di anticipo, pari al 30% a seguito di aggiudicazione dei lavori (OGV);
 - secondo acconto pari al 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% del costo totale dell'intervento (fatture quietanzate);
 - terzo acconto pari al 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento dell'80% del costo totale dell'intervento (fatture quietanzate);
 - il saldo del 10% a seguito di collaudo o di qualunque documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento, i pagamenti e la relativa rendicontazione delle spese.
- 3) Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Coordinamento politiche e fondi europei – Settore Programmazione negoziata – Piazza Piemonte n.1 – Torino. Le quote successive all'anticipo potranno essere richieste previo aggiornamento dell'avanzamento di spesa sulla piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, dove sarà caricata la documentazione giustificativa delle spese effettuate nell'ambito dell'Accordo.
- 4) Gli interventi dovranno essere conclusi collaudati e rendicontati entro il 31 dicembre 2028
- 5) Le parti si impegnano a rispettare e tener conto dei vincoli della finanza pubblica ai fini di una corretta attuazione dell'intervento.

Articolo 7

Obblighi delle Parti

- 1) Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle schede intervento costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo.
- 2) Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell'intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
- c. l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca si impegna a: rendicontare tempestivamente, alla Regione Piemonte, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
- d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa;
- e. garantire l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri e ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'accordo.
- f. realizzare e concludere l'intervento, compreso il collaudo e la rendicontazione, entro il 31 dicembre 2028;

Articolo 8

Collegio di Vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia, ritardi e inadempienze

- 1) E' istituito un Collegio di Vigilanza, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
- 2) Il Collegio, che si riunisce almeno una volta l'anno, vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 svolgendo i compiti elencati nell'art. 14 della "Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma" allegata alla D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m. e i.
- 3) Il Collegio valuta e autorizza l'utilizzo delle economie di cui all'art. 5 punto 3) e le eventuali varianti in corso d'opera nel rispetto delle previsioni dell'accordo e delle finalità degli interventi, previa apposita richiesta dell' Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca.
- 4) Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti sottoscrittori dell'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
- 5) L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
- 6) Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere.
- 7) Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione dell'intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dall'altra parte per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

8) La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Al soggetto che ha sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

9) Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 9

Responsabile dell'intervento

1) Al Responsabile dell'intervento oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento, sono assegnati i seguenti compiti:

- pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- trasmettere al RAP ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, comprese eventuali varianti, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 10

Sistema di Monitoraggio

Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema informatico Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo a cura del soggetto beneficiario.

Articolo 11

Controlli

1) Gli interventi previsti sono soggetti ai controlli di primo livello diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali secondo quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del PSC 2000-2020 Regione Piemonte approvato con D.D. n. 241 del 2 agosto 2023, e alle eventuali successive modifiche ed integrazioni dello stesso Si.Ge.Co al quale si rinvia per ogni disposizione inerente non riportata nel presente Accordo.

2) I controlli sono disposti dal dirigente del Settore Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli, Direzione Coordinamento politiche e fondi europei della Regione Piemonte e consistono in:

- verifiche amministrative documentali: controlli effettuati sulla documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento, mediante l'utilizzo di apposita modulistica;
- verifiche in loco: controlli effettuati, di norma su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione, secondo le disposizioni contenute nella normativa vigente comunitaria e nazionale. L'intensità, la frequenza e la copertura delle verifiche in loco viene definita per ciascuna linea di intervento da AR e RdA in funzione: della complessità dell'operazione, dell'importo del sostegno pubblico ad essa destinato, del livello di rischio identificato dalle verifiche di gestione, degli esiti dei controlli dettagliati durante le verifiche amministrative e del tipo di documentazione richiesta/trasmessa dal beneficiario.

3) Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), può avviare specifiche azioni volte a verificare la regolarità delle procedure e delle spese dichiarate (audit operazioni), nonché il corretto conseguimento di target intermedi e/o finali (audit di performance).

Articolo 12

Revoca totale o parziale del finanziamento

1) Il finanziamento regionale, come erogabile ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente di revoca totale o parziale. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:

- mancato avvio dell'intervento o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
- mancata aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti del 31.12.2025;
- mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti, fatte salve le ipotesi di proroghe;
- realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
- rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
- mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- modifica della destinazione d'uso dell'opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
- inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

2) La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

3) Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:

- realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;

- l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- 4) La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento.
- 5) Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13

Verifiche: attivazione ed esiti

- 1) L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
- 2) Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
- 3) Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - rimuovere le criticità intervenute;
 - prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e di infiltrazione mafiosa

- 1) Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa e delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa in particolare in tema di tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Articolo 15

Varianti urbanistiche

- 1) La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

Articolo 16

Durata e modifica dell'Accordo

- 1) L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione dell'intervento e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, entro tale data l'intervento deve essere concluso, collaudato e rendicontato.
- 2) L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula. La rimodulazione del quadro economico degli interventi che comporta un maggior costo, esclusivamente a carico del soggetto beneficiario,

può costituire modifica non sostanziale dell'accordo, a condizione che il Collegio di Vigilanza nel deliberarla, ne sancisca previamente la natura non sostanziale.

3) Le proroghe per l'attuazione dell'intervento, su proposta del responsabile di cui all'art. 4, sono sottoposte, dal RAP, al Collegio di Vigilanza alle seguenti condizioni:

- consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo;
- sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustificano la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
- venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
- non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti.

4) Nel caso in cui alcuni progetti non trovino conclusione entro la scadenza prevista, l'accordo potrà essere rinegoziato esclusivamente con i soggetti titolari dei progetti non conclusi, ai sensi dell'art. 12.2 della DGR n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1) Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate nel rispetto delle specifiche indicazioni che saranno comunicate dall'Autorità di Gestione e dal Responsabile della comunicazione.

2) Il soggetto realizzatore si impegna a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 18

Disposizioni generali

1) Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo loro consenso, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici, secondo le previsioni della normativa vigente, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

2) Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

Articolo 19

Pubblicazione e norme finali

1) Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

2) Le parti sottoscrivono il presente accordo con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005).

3) Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 20

Trattamento dati personali

1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti attestano che i rispettivi dati personali sono trattati in relazione agli adempimenti connessi al presente Accordo, e nel pieno rispetto delle prescrizioni, cautele e limiti fissati dal citato Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..



REGIONE PIEMONTE



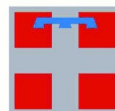
Unione Montana dei Comuni delle Valli
Chisone e Germanasca

ALLEGATI : Scheda intervento

co-finanziato dal

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



**REGIONE
PIEMONTE**

**Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio
e del paesaggio - Sezione Speciale 2 del PSC PIEMONTE 2000 – 2020.**

Delibera CIPESS n. 25/2021

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA

Responsabile:

Responsabile di Controllo:

Settore raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli

Titolo progetto

VALORIZZAZIONE DEL FORTE DI FENESTRELLE

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

VALORIZZAZIONE DEL FORTE DI FENESTRELLE

B) Ambito d'intervento

- ☐ 01 Ricerca e innovazione
☐ 02 Digitalizzazione
☐ 03 Competitività imprese
☐ 04 Energia
☐ 05 Ambiente e risorse naturali
☒ 06 Cultura
☐ 07 Trasporti e mobilità
☐ 08 Riqualificazione urbana
☐ 09 Lavoro e occupabilità
☐ 10 Sociale e salute
☐ 11 Istruzione e formazione
☐ 12 Capacità amministrativa

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- ☒ Lavori pubblici
☒ Acquisizione Beni e Forniture
☐ Altro...

D) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. X	Coord. Y
TO	FENESTRELLE	10060	Via del Forte 100	7°03'34.29"E	45°01'48.19"N

E) Descrizione sintetica dell'intervento

Il progetto prevede l'esecuzione di lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione, la fornitura di un impianto di videosorveglianza e la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria di alcune aree del Forte

F) CUP

F32F25000130002

G) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- ☒ L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- ☒ L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

H) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- ☒ Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Note

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

I) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

L) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

☐ **NO**

☒ **SI**

In caso affermativo indicare quali:

D.Lgs 42/2004 e s.m.i

M) Conferenza dei Servizi

☒ Non è necessaria

☐ E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

☐ Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

N) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

- ☒ **NO**
☐ **SI**
☐ **progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

- ☐ Stato
☐ Regione
☐ Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

O) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- ☐ Le aree sono di proprietà
☐ Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- ☐ Procedura di esproprio
☐ Contratto di compravendita
☒ Altro: Nulla osta dell'Agenzia del Demanio, proprietaria del sito, all'esecuzione degli interventi

Provvedimenti necessari	Data prevista	NOTE

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- ☐ STUDIO DI FATTIBILITA'
- ☐ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
- ☐ PROGETTO ESECUTIVO
- ☐ PROGETTO DI SERVIZI E FORNITURE (Unico livello)

B) Attività progettuale (Compilare solo i livelli progettuali previsti)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	1/9/25	Prevista	20/10/25	Prevista
Note					
2	PROGETTO ESECUTIVO	21/10/25	Prevista	20/11/25	Prevista
Note					
3	PROGETTO DI SERVIZI E FORNITURE (Unico livello)	1/9/25	Prevista	20/11/25	Prevista
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	21/11/25	Prevista	31/12/25	
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	1/1/26	Prevista	30/9/26	
Note					
D3	COLLAUDO	30/9/26	Prevista	30/10/26	
Note					
D4	FUNZIONALITA'	1/11/26	Prevista		
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

PROFILO DI SPESA

di cui:	Previsione di realizzazione della spesa
Anno 2024	
Anno 2025	400.000,00
Anno 2026	
Anno 2027	
Anno 2028	
Totale	400.000,00

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	REGIONE PIEMONTE	400.000,00	Sezione Speciale 2 del PSC PIEMONTE 2000 – 2020. - Delibera CIPESS n. 25/2021
5			
Totale		400.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento (es. fondi propri di bilancio – avanzo di amministrazione).

C) Imputazione a bilancio

Fonte di Finanziamento		2024	2025	2026	2027
1	Sezione Speciale 2 del PSC PIEMONTE 2000 – 2020. - Delibera CIPESS n. 10/2024		400.000,00		
2					
3					
Totale		0,00	400.000,00	0,00	0,00

N.B. Compilare i campi relativi a ciascun anno. Il contributo assegnato deve essere imputato agli anni in cui l'Ente beneficiario prevede di maturare il diritto alle rispettive quote. Si ricorda che il diritto all'anticipo del 30% matura a seguito del conseguimento dell'aggiudicazione dei lavori principali, un'ulteriore quota del 30% al raggiungimento del 50% dei lavori, (fatture quietanzate e rendicontate) un'altra quota del 30% al raggiungimento del 80% dei lavori, (fatture quietanzate e rendicontate) e il saldo del 10% al collaudo dei lavori.